

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO  
DEL COMUNE DI BRINDISI DENOMINATO "BRUNDISIUM"**

**TITOLO I**

**Disposizioni di carattere generale**

**Articolo 1**

**Denominazione. Sede. Durata**

È costituita con il nome di Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Brindisi "Brundisium" una libera associazione tra il Comune di Brindisi e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in Confcommercio Imprese per l'Italia Puglia e Confesercenti Puglia Puglia, così come definita nell'Accordo Territoriale e nel Programma di intervento approvato con Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi n. 128 del 06/10/2017

L'Associazione ha sede in Brindisi, in Piazza Matteotti 1, ed ha durata sino al 31 dicembre 2050.

**Articolo 2**

**Finalità dell'Associazione**

L'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Brindisi "Brundisium", non ha fini di lucro e si propone di:

- dare piena attuazione all'Accordo Territoriale e al Programma di intervento del Distretto Urbano del Commercio di Brindisi "Brundisium";
- di adottare tutte le opportune iniziative di promozione e di marketing del Distretto al fine di generare attrattività, di valorizzare le attività economiche presenti sul territorio;
- migliorare l'accessibilità al Distretto Urbano del Commercio di Brindisi;
- migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con interventi leggeri di riqualificazione urbana;
- sviluppare una politica di comunicazione integrata del Distretto Urbano del Commercio;
- sviluppare attività di formazione, culturali, promozionali ed eventi;
- aumentare il livello di sicurezza, , adottando misure orientate alla prevenzione e controllo dei fenomeni di microcriminalità;
- costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto Urbano del Commercio;
- svolgere ogni altra attività ritenuta utile da parte del Consiglio Direttivo per favorire l'attuazione, lo sviluppo e il perseguimento dei obiettivi del Distretto Urbano del Commercio.


**Articolo 3**

**Soci**

I soci si dividono in:

- a) "Fondatori". Si considerano tali il Comune di Brindisi, Confcommercio Imprese per l'Italia Puglia, Confesercenti Puglia;
- b) "Ordinari". Si considerano tali i firmatari dell'Accordo Territoriale, con esclusione di quelli di cui alla precedente lettera a), e le Associazioni di categoria e Professionali ammesse dal Consiglio Direttivo a seguito di Bando di Manifestazione di Interesse per la partecipazione alle attività del Distretto Urbano del Commercio.

Le richieste di adesione presentate da potenziali nuovi soci Ordinari verranno approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Brindisi "Brundisium".

  
4

## **Articolo 4**

### **Diritti e doveri dei soci**

I soci fondatori hanno il diritto di voto in Assemblea, hanno il diritto di nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Essi hanno il dovere di versare una quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno con apposita delibera. Per il primo anno è stabilita nella quota di 1.000 euro per ciascun socio fondatore.

I soci Ordinari hanno il diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e hanno il dovere di versare una quota associativa minoritaria stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno con apposita delibera.

Compete ai soci Fondatori riportare all'interno del Consiglio Direttivo, mediante i propri rappresentanti, le istanze pervenute loro dalle imprese operanti sul territorio del Distretto, al fine di valutare l'opportunità dell'assunzione di iniziative compatibili con le finalità perseguite dall'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto dell'Associazione, delle delibere assunte dagli organi dell'Associazione, nonché al pagamento della quota associativa annuale.

Tutti soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni e dalle associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito.

La responsabilità dei soci è limitata al valore dei conferimenti e/o quote versate o dovute.

## **Articolo 5**

### **Regolamento**

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplina le modalità operative interne all'Associazione

## **Articolo 6**

### **Adesione**

Per aderire all'Associazione come socio ordinario occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, a seguito della pubblicazione di Bando di Manifestazione di Interesse per la partecipazione alle attività del Distretto Urbano del Commercio.


La richiesta di adesione deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione delle norme statutarie e dei doveri da queste derivanti. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere la domanda mediante comunicazione scritta debitamente motivata entro 90 giorni dalla ricezione della domanda stessa. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile. La qualifica di socio in via definitiva si acquisisce decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che sia stato comunicato il diniego.

## **Articolo 7**

### **Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio, fondatore o ordinario, cessa nelle seguenti ipotesi:

- recesso da parte del socio, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà efficacia a chiusura dell'esercizio in corso, purché la relativa comunicazione sia ricevuta almeno tre mesi prima di tale scadenza; in mancanza di tale periodo di preavviso, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo a quello nel quale è stata spedita. Qualora il socio non sia in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti all'Associazione, il recesso non avrà comunque efficacia liberatoria nei confronti dell'associato moroso che sarà comunque tenuto a versare i contributi e le quote insolute;

ey  5

- esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con decisione motivata, nel caso in cui il socio non sia in regola con il pagamento delle quote associative, o ponga in essere comportamenti incompatibili rispetto agli obiettivi perseguiti dall'Associazione. L'esclusione ha effetto immediato dal momento del ricevimento da parte del socio escluso della comunicazione medesima. Il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento di eventuali somme dovute all'Associazione;
- per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea nelle forme del presente Statuto.

## Articolo 8

### Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione, nonché da ogni altro bene o diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita.

I proventi dell'Associazione sono formati da quote associative, oblazioni volontarie, proventi vari nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo, ivi comprese sponsorizzazioni di specifici interventi da parte di aziende private.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale dell'Associazione stessa, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non conserva più alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale.

## Articolo 9

### Esercizio finanziario

Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto Consuntivo dell'anno precedente e il Bilancio Preventivo dell'anno in corso - costituiti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico - con una relazione di accompagnamento e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

## TITOLO II Organi dell'Associazione

## Articolo 10

### Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. Il Presidente;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. L'Assemblea dei Soci;

La partecipazione agli organi dell'Associazione e lo svolgimento di tutte le attività connesse alla carica avviene senza percezione di alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese debitamente documentate e ragionevolmente sostenute in nome e per conto dell'Associazione per l'assolvimento di uno specifico incarico, attribuito dal Consiglio Direttivo.

Non può assumere cariche o decedere dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie.



*ey* *h* *P*

## Articolo 11

### Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, anche per delega, la metà più uno dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in seduta ordinaria delibera:

- l'approvazione delle linee generali di programma di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo, come predisposto del Consiglio Direttivo;
- la deliberazione su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
- le modificazioni dello Statuto su proposta del Consiglio direttivo;
- la decisione di sciogliere anticipatamente l'associazione compresi la nomina ed il compenso dei liquidatori, le modalità di liquidazione e la destinazione del patrimonio dell'associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari, dai soci con diritto di voto tenendo conto del valore delle quote di sottoscrizione. Dal computo dei votanti devono quindi escludersi gli astenuti. Per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione e successiva attribuzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che verifica la legittimazione di ciascun socio e la corretta costituzione dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione su iniziativa del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione delle linee generali di programma di attività, l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'approvazione del rendiconto preventivo relativo all'esercizio in corso ed in seduta straordinaria qualora vi siano i presupposti previsti dallo Statuto. Le riunioni dell'Assemblea possono altresì essere convocate su iniziativa della metà più uno dei soci fondatori e ordinari, ovvero dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.

L'Assemblea è convocata a mezzo e-mail almeno tre giorni prima della convocazione ufficiale. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo (anche fuori dalla sede sociale) e l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché l'indicazione fissata per l'eventuale seconda convocazione. Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione di rendiconti, l'avviso di convocazione deve altresì contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e degli orari in cui gli stessi e i documenti annessi per una consultazione preventiva.

Le deliberazioni sono riportate in apposito verbale scritto dal Segretario designato tra i soci dal Presidente dell'Assemblea e da questi sottoscritte unitamente al Presidente.


Esse vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

## Articolo 12

### Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è costituito da:

1. i rappresentanti designati da ciascuno dei Soci Fondatori, tra cui il rappresentante del Comune di Brindisi che è di diritto il Presidente dell'Associazione, un rappresentante di Confcommercio Imprese per l'Italia Puglia, un rappresentante per Confesercenti Puglia.
2. un consigliere eletto dall'Assemblea dei soci con voto consultivo.



Handwritten signatures and a circled mark at the bottom right of the page.

I componenti del Consiglio durano in carica per tre anni, a decorrere dalla data di accettazione della carica; sono rieleggibili, anche più volte. Ogni Socio Fondatore può revocare in qualsiasi momento la nomina del proprio rappresentante e procedere alla sua sostituzione.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di un consigliere, il socio fondatore di cui detto consigliere era espressione, deve nominare il nuovo componente entro trenta giorni.

Il Consiglio Direttivo così composto cessa interamente la propria carica allo scadere del terzo anno rispetto alla nomina originaria.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera il programma delle attività dirette al raggiungimento degli scopi dell'associazione, previa verifica di adeguata copertura finanziaria;
- determina l'ammontare e le modalità di versamento delle quote associative annuali, anche differenziandole tra i singoli soci;
- predispose i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- redige, approva e modifica il Regolamento interno;
- al fine di costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto, individua strutture di gestione manageriale, ne determina il relativo compenso e fornisce indicazioni operative per l'espletamento del loro mandato;
- assume tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli riservati espressamente alla competenza degli altri organi;
- delibera con parere motivato, l'ammissione e l'esclusione dei Soci Ordinari e Sostenitori;
- con voto unanime delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e comunque ogni volta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente che ne verifica la regolare costituzione.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta inviata a mezzo e-mail, ad ogni componente almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo, nonché l'ordine del giorno della riunione.

Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche mediante avviso inviato un giorno prima della data fissata per la riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono comunque valide se è presente la totalità dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, votate a maggioranza dei componenti, sono assunte con voto palese. Nel caso in cui le deliberazioni del Consiglio Direttivo siano in palese contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi perseguiti dalle Amministrazioni Comunali, il rappresentante del Comune di Brindisi ha la possibilità di opporre il diritto di veto.


### Articolo 13

#### Presidente dell'Associazione

Assume la qualità di Presidente dell'Associazione il rappresentante legale del Comune di Brindisi o un delegato da lui designato.

Il Presidente dell'Associazione:

- rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma e può delegare;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- ha facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- convoca l'Assemblea dei Soci su iniziativa del Consiglio Direttivo.



#### Articolo 14

##### Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è causato esclusivamente dal recesso di uno dei seguenti soci fondatori:

- a) il Comune di Brindisi, ovvero
- b) da entrambi i soci appartenenti alle Associazioni di categoria, ovvero
- c) per decisione unanime del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera validamente lo scioglimento con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

Il patrimonio residuo verrà devoluto ad altra associazione che opera nel settore del sociale individuata tra quelle presenti sul territorio del Comune di Brindisi, su delibera dell'Assemblea.

#### Articolo 15

##### Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge e le norme del Codice Civile.



*ey*  
*h*  
9